Pubblicato il 06/04/2017

N. 00180/2017 REG.PROV.CAU.

N. 00339/2017 REG.RIC.

**REPUBBLICA ITALIANA**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 339 del 2017, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Casella, domiciliato presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, presso cui domicilia, in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per la dichiarazione di nullità,

previa sospensione dell'efficacia,

del D.P.R. dato a Roma addì 11 ottobre 1983, con il quale è stata disposta la perdita del grado per rimozione, ai sensi dell'art. 70, n. 4 della legge 113/1954 a decorrere dalla data del decreto, e, conseguentemente, anche con la nomina di un commissario ad acta, per la reintegra in servizio del Sig. -OMISSIS- nel grado con la relativa ricostituzione piena della sua carriera giuridica ed economica nel ruolo di appartenenza, attraverso il riconoscimento dei vari gradi ed il pagamento degli emolumenti economici connessi nonché di ogni altra indennità che avrebbe percepito fino al raggiungimento della massima età pensionabile, oltre al riconoscimento della pensione da calcolarsi sulla base della ricostituita carriera con il pagamento degli arretrati a partire dal giorno del pensionamento e secondo il sistema retributivo all'epoca vigente. Oltre al riconoscimento di tutti i danni riportati e tra questi quello morale ed esistenziale nella misura del 50% della somma spettante allo stesso a titolo di danno patrimoniale o in quella misura maggiore o minore che riterrà di giustizia. Il tutto con la rivalutazione monetaria ed interessi legali, annullando inoltre ogni altro atto connesso al D.P.R. del 11.10.1983 oggetto della querela di falso, presupposto e conseguente ancorché ignoto, con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2017 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, attesa la natura patrimoniale e risarcitoria dell’azione avanzata dal ricorrente non appare sussistere il danno grave e irreparabile prospettato;

rilevato che, ai fini della decisione del merito, risulta necessario acquisire una documentata relazione sui fatti di causa (con particolare riguardo agli atti del procedimento disciplinare), assegnando per l’adempimento all’amministrazione il termine di 90 giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza;

entro lo stesso termine il ricorrente, oltre alla documentazione in suo possesso concernente quanto sopra, dovrà, ai fini della determinazione della pretesa risarcitoria (di cui resta impregiudicata la delibazione), fornire adeguati elementi di valutazione in ordine al cd. *aliunde perceptum*;

ritenuto che, in ragione della particolarità della vicenda, sono ravvisabili sufficienti motivi per compensare le spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), respinge la domanda cautelare.

Ordina gli incombenti istruttori in motivazione precisati.

Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 14 febbraio 2018.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

Gianluca Bellucci, Consigliere

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| L'ESTENSORE |  | IL PRESIDENTE |
| Bernardo Massari |  | Armando Pozzi |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.